ISTITUZIONE DI NUOVE UNIVERSITA'

Art. 52

Incaricati, contrattisti, assegnisti, borsisti

I docenti titolari di un incarico di insegnamento su corso ufficiale gia' attivato presso una facolta' delle Universita' o Istituto universitario di cui ai precedenti titoli II e III hanno titolo alla conservazione dell'incarico di insegnamento del corrispondente corso presso la stessa facolta' della nuova universita' statale, ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, svolgono, alla data del 31 ottobre 1982, la propria attivita' presso le Universita' o Istituto universitario di cui ai precedenti titoli II e III, continuano a svolgere l'attivita' stessa presso la corrispondente universita' statale.

Versione in vigore dal 7 settembre 1982, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di nuove universita'
Estremi	Legge 14 agosto 1982, n. 590
Titolo	IV — Norme comuni, finanziaria e finale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-nuove-universita/art-52-incaricati-contrattisti-assegnisti-borsisti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it